



Mantova, lì 21 Gennaio 2013
Circolare n. 03/2013

Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi -

**COMUNICAZIONE ANNUALE IVA
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
per l'anno 2012**

Come ogni anno inviamo le schede necessarie per provvedere alla compilazione della modulistica ufficiale delle:

**COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
e
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**

- Scheda comunicazione dati IVA (All. 1) *comprensiva di istruzioni operative e tabella codici IVA*
- Scheda dichiarazione annuale IVA 2013 per anno 2012 (All. 2)

In relazione alle novità in merito alla compensazione dei crediti IVA, tutte le posizioni che evidenziano un credito in dichiarazione annuale verranno comunque valutate dallo Studio singolarmente.

Si ricorda che non è possibile procedere a compensazioni in presenza di ruoli (Equitalia) scaduti pari o superiori ad Euro 1.500,00.

A tal proposito è necessario compilare la scheda che si ripropone in coda alla presente circolare per l'autorizzazione alla compensazione.

È assolutamente

NECESSARIO ED IMPROROGABILE

PROVEDERE DA PARTE VOSTRA alla COMPLETA e DEFINITIVA compilazione delle schede allegate

entro e non oltre il 05 Febbraio p.v.

affinché lo Studio possa provvedere in modo adeguato alla redazione e controllo di quanto contabilizzato nel corso dell'esercizio in chiusura.

In particolare per le aziende che decidono di presentare entro il 28/02 la sola dichiarazione IVA al fine di utilizzare il credito in compensazione dalla prima data utile (16/03) e le aziende il cui credito per essere utilizzato necessita di un'eventuale visto di conformità (importi superiori ad € 15.000,00), in quanto tali dichiarazioni comportano maggiori ed approfonditi controlli.

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001
per le procedure relative a

- Progettazione ed erogazione di:
Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:
Arveti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Rag. Fabio

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE (all. 2)

Le principali novità della dichiarazione IVA 2013 sono:

Quadro VE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nella sezione 2 è stato soppresso il rigo riservato alla indicazione delle operazioni con aliquota 20% ▪ Nella sezione 4 il rigo VE34 campo 5 è stato rinominato in "Cessione di fabbricati" per tenere conto delle modifiche dall'art.9, D.L. n.83/12 ▪ Nel rigo VE36 è stato introdotto il campo 3 per tenere conto delle operazioni ad esigibilità differita ex art.32-bis D.L. N.83/12 (nuovo regime "IVA per cassa")
Quadri VF-VJ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nella sezione 1 è stato soppresso il rigo riservato alla indicazione delle operazioni con aliquota 20% ▪ Nel rigo VF19 è stato introdotto il campo 3 per tenere conto degli acquisti con imposta differita ex art.32-bis, D.L. n.83/12 (nuovo regime "IVA per cassa") ▪ Il rigo VJ14 è stato rinominato in "Acquisti di fabbricati ai sensi art.17, co.6, lett.a-bis DPR n.633/72" per tenere conto delle modifiche apportate dall'art.9 del D.L. n.83/12
Quadro VL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nella sezione 3 del rigo VL29 è stato introdotto il campo 3 per l'esposizione dei versamenti sospesi a seguito di eventi eccezionali (ad. es. SISMA EMILIA) ▪ Nel rigo VL40 è stato rinominato in "Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito": <ul style="list-style-type: none"> - casi di utilizzo in compensazione del credito IVA in misura superiore a quello spettante; - va indicato l'importo (esclusi gli interessi) ai fini del riversamento dello stesso credito
Quadro VO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Viene introdotto un nuovo rigo VO15 nella sezione 1 per consentire ai contribuenti la comunicazione dell'opzione per il nuovo regime dell'IVA per cassa ▪ Nella sezione 3 sono previsti i rigi VO33 e VO34 riservati a coloro che non avvalendosi del nuovo regime fiscale di vantaggio di cui all'art.27 del D.L. n.98/11 (MINIMI) hanno deciso di adottare, rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> - il regime ordinario, pur in presenza dei requisiti per essere minimi di cui ai co.1-2, art.27 - il regime ordinario, pur avendo i requisiti per applicare il regime agevolato di cui al co.3, art.27
Quadro VX	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il quadro VR è stato soppresso in quanto la richiesta di rimborso del credito IVA andrà effettuata nel quadro VX ▪ Il rigo VX4 è stato implementato per accogliere gli elementi necessari alla richiesta del credito a rimborso: <ul style="list-style-type: none"> - importo da liquidazione mediante procedura semplificata; - causale del rimborso; - possesso requisiti per erogazione prioritaria; - condizione di subappaltatore nel settore edile; - attestazione condizioni per esonero da garanzia.

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA (all. 1)

- A seguito delle novità introdotte dall'art. 10 del D.L. n. 78/09 sulle compensazioni e crediti Iva, **sono esonerati dalla presentazione i contribuenti che presentano la Dichiarazione IVA 2013 relativa al periodo d'imposta 2012 in forma autonoma entro il 28 febbraio 2013;**
- **Sono inoltre esonerate le persone fisiche titolari di partita Iva che nel 2012 hanno conseguito un volume d'affari uguale o inferiore ad Euro 25.000,00** e i produttori agricoli con volume d'affari uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ovvero in regime semplificato;

SANZIONI:

E' bene sottolineare che la "comunicazione annuale dati IVA" non può essere rettificata od integrata e l'omissione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2065,00 in quanto tale adempimento non ha natura dichiarativa, ma è una mera comunicazione ed i dati eventualmente errati, saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

**SI RIPROPONE ESEMPIO DI COMPILAZIONE
di Comunicazione Annuale IVA (All. 1)**

Si precisa che nell'allegato 1 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA è necessario riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del *pro rata*).

Vanno comunicati anche le cessioni e gli acquisti di beni strumentali.

Si precisa che ai fini della presente comunicazione **non rilevano:**

- le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

<u>VENDITE</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IVA</u>
Imponibile IVA al 21%	1.000.000,00	210.000,00
Vendite beni CEE (art 41 DL 331/93)	600.000,00	
Esportazioni (art.8 lett.a DPR 633/72)	850.000,00	
Operaz. NON Impon. (art. 9 DPR 633/72)	18.000,00	
Vendite esenti (art. 10 DPR 633/72)	20.000,00	
Autofatture acquisti intracee (21%)	10.000,00	2.100,00
Cessione beni strumentali	1.000,00	210,00
Prestazioni di servizi cee (art. 7 ter)	1.000,00	

<u>ACQUISTI</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IVA</u>
Acquisti IVA al 4%	200,00	8,00
Acquisti IVA al 21%	1.000.000,00	210.000,00
Acquisti IVA 21% indetraibile	2.500,00	525,00



Acq. Intracee di beni (autof. 21%)	10.000,00	2.100,00
Trasporto intracee (autof. Art. 17)	30.000,00	6.300,00
Acquisti esclusi (art.15 DPR 633/72)	2.100,00	
Acquisti esenti (art. 10 DPR 633/72)	3.000,00	
Acquisti NON Impon. (art. 9 DPR 633)	12.000,00	
Acquisti beni strumentali	10.000,00	2.100,00

Operazioni attive	<u>CD1 campo 1:</u>	2.489.000,00
Oper. non imponibili vendita	<u>CD1 campo 2:</u>	868.000,00
operazioni esenti vendita	<u>CD1 campo 3:</u>	20.000,00
cessioni Intra di beni	<u>CD1 campo 4:</u>	600.000,00
cessione beni strumentali	<u>CD1 campo 5:</u>	1.000,00

Operazioni passive	<u>CD2 campo 1</u>	1.067.700,00
Oper. non imponibili acquis.	<u>CD2 campo 2</u>	12.000,00
Operazioni esenti acquis.	<u>CD2 campo 3</u>	3.000,00
Acquisti Intra di beni	<u>CD2 campo 4</u>	10.000,00
Acquisti beni strumentali	<u>CD2 campo 5</u>	10.000,00

Imponibile importazioni oro	<u>CD3 campo 1</u>
Imposta oro	<u>CD3 campo 2</u>
Imponibile importazioni rottami	<u>CD3 campo 3</u>
Imposta rottami	<u>CD3 campo 4</u>

Totale IVA esigibile	<u>CD4</u>	212.310,00
Totale IVA detraibile	<u>CD5</u>	220.508,00
IVA dovuta	<u>CD6 campo 1</u>	
IVA a credito	<u>CD6 campo 2</u>	8.198,00

Riferimenti in Studio: settore adempimenti fiscali (interno telefonico da 4.1 a 4.6)

Compensazione crediti IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2012 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2013 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2013, occorre ricordare le restrittive regole introdotte con il D.L. n.78/09, attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/8 e sul DPR n.542/99.

A decorrere dal 1° aprile 2012 (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.16/12) la soglia di credito compensabile liberamente è stata ridotta ad € 5.000,00 (originariamente e fino al 31.03.2012 era pari ad € 10.000,00)

Va riepilogato e ricordato che:

- la **compensazione** nel **modello F24** dei crediti IVA di importo **superiore a € 5.000,00 annui** può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della **dichiarazione annuale** o dell'istanza trimestrale (modello TR);

- per i soggetti che effettuano la compensazione di crediti IVA superiori ad € 5.000,00 annui, vige l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite i **canali Entratel o Fisconline**, direttamente o tramite intermediario abilitato;

- l'utilizzo in compensazione di crediti IVA per **importi superiori ad 15.000,00 annui** comporta altresì l'**obbligo** che la dichiarazione annuale Iva, dalla quale emerge il credito, rechi l'**apposizione del visto di conformità** (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti).

- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle delle liquidazioni "IVA da IVA", anche se superano le soglie sopra indicate;

- **il limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili (IVA, IRES, IRAP) in conto fiscale e/o compensabili è di **€ 516.456,90** per ciascun anno solare.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

Per l'Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell'importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc.....

Non c'è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo è immediatamente riscuotibile dalla riscossione.

Sono escluse le cartelle riguardanti tributi e contributi non erariali quali:

- i tributi locali (es. **ICI/IMU**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95),
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per **violazioni al Codice della strada**).

I Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio di restituire firmata la dichiarazione che segue:

Carta intestata azienda

Ditta

Spett.le
Studio Mantovani & Associati s.s.
Via Acerbi, 35
46100 Mantova (MN)

Oggetto: compensazione dei crediti erariali.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente a _____, in qualità di dell'azienda _____, autorizza

lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, **attestando** che non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00, inoltre

esonera espressamente

lo studio, da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La presente autorizzazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta, da comunicare ed inviare allo studio al momento della insorgenza di eventuali cause ostative.

Data _____

Firma _____

Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso Equitalia, specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese.

In tali casi, è opportuno acquisire l'indicazione esatta dall'agente della riscossione, pertanto si prega di contattare lo Studio che provvederà alla compilazione e all'inoltro della documentazione necessaria per la richiesta dell'estratto conto.

Ricordiamo, infatti, come la verifica della propria posizione in Equitalia sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it (solo clienti in possesso di password)